



# COMUNE DI OSILO

## PROVINCIA DI SASSARI

07033 – Via Sanna Tolu, 30 – tel. 0793242258/3242210 – 0793242209 – mail:aagg@comune.osilo.ss.it

### UFFICIO AA.GG/PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

#### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 05/07/2006.  
Modificato con deliberazione di G.C. n. 42 del 31.03.2010.  
Modificato con deliberazione di G.C. n. 17 del 23/02/2016 .  
Modificato con deliberazione di G.C. n. 97 del 30/08/2018.  
Modificato con deliberazione di G.C. n. 140 del 28/11/2019.

#### ART. 1

L'Amministrazione istituisce un servizio mensa realizzato mediante gestione affidata ad una Società di servizi che eroghi ticket (buoni pasto sostitutivi), utilizzabili presso esercizi convenzionati.

I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non sono monetizzabili (art. 45 comma 6 del CCNL 14/09/2000). Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione.

#### ART. 2 (modificato primo capoverso)

Possono usufruire dei buoni pasto, nelle forme e con le limitazioni di cui al comma precedente, i **dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno provenienti anche da altri Enti e che il buono pasto percepito presso questo Ente non darà diritto, alla corresponsione dello stesso e per il medesimo giorno, presso l'Ente di appartenenza**, che prestino attività lavorativa al mattino per un numero di ore non inferiore a cinque, con prosecuzione per prestazioni nelle ore pomeridiane o viceversa con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore e per un numero di ore non inferiore a due (per un totale di 7 ore).

Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta **pertanto** ai dipendenti **comunali** di questo Ente e, a quelli provenienti da altri Enti, nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore alle due ore.

I buoni saranno erogati in un numero non superiore a due settimanali, per le sole giornate di martedì e giovedì e comunque per le giornate di rientro previste dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Ne consegue, pertanto, che l'indennità di mensa è riconosciuta ai lavoratori nella misura massima di n. 10 al mese, in base alla cadenza delle giornate di rientro pomeridiano nel mese di riferimento.

Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta anche in caso di inversione del rientro pomeridiano connesso ad esigenze di servizio (esempio: servizio di vigilanza) o per recupero di eventuali prestazioni lavorative non rese in precedenza, in entrambi i casi, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio/Area di riferimento.

Ad ogni modo, è necessario che nei suddetti casi, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45 – comma 2 del *medesimo* CCNL 14/09/2000 – e cioè sia stato prestato servizio complessivamente nella giornata per almeno 7 ore di lavoro, con una pausa di almeno trenta minuti e non superiore alle due ore, con regolari timbrature della giornata.

Resta inoltre confermato che non è possibile riconoscere più di due buoni pasto settimanali.

Non possono usufruire dei buoni pasto, alle medesime condizioni, i dipendenti che effettuano la prestazione ordinaria di lavoro il pomeriggio anziché la mattina, e proseguono in prestazione straordinaria il lavoro nelle ore serali e/o notturne in quanto il ticket non può essere riconosciuto al personale in mancanza dell'unica condizione legittimamente considerata dal CCNL e cioè l'esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (artt. 45 e 46 CCNL 14/09/2000 e art. 13 del CCNL 09/05/2006) .

Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento per cui non va erogato il buono pasto, tranne nell'ipotesi in cui gli stessi non richiedano il rimborso spese, dietro presentazione di regolare ricevuta per il pasto e, l'orario di missione sia pari ad almeno sette ore.

La fruizione del servizio mensa è regolata, **si ribadisce**, dai seguenti principi:

- a) è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- b) è necessario aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
- c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 45 comma 2, del C.C.N.L. del 14/09/2000.

### **ART. 3**

L'attribuzione del ticket o buono pasto non può essere in alcun modo sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro (art. 45 comma 6 del CCNL 14/09/2000).

Il Buono Pasto, attualmente è pari ad €. 6,00 (sei), pertanto l'eventuale eccedenza del costo del pasto consumato rispetto a tale importo dovrà essere corrisposta direttamente dal dipendente.

La mancata fruizione del buono non comporta corresponsione di compenso sostitutivo e l'utilizzo non corretto dello stesso comporta, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari, il recupero di quanto indebitamente fruito da parte del dipendente.

### **ART. 4**

Hanno diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata: **dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno provenienti anche da altri Enti e che il buono pasto percepito presso questo Ente non darà diritto, alla corresponsione dello stesso e per il medesimo giorno, presso l'Ente di appartenenza.**

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

Danno diritto al buono pasto le seguenti assenze giornaliere dal servizio:

- a) permessi sindacali delle sigle, anche non retribuiti;
- b) aspettativa/distacco sindacale;
- c) permessi per partecipazione ad organi direttivi statuari.

Concorrono al raggiungimento delle cinque ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio:

- a) visite mediche;
- b) riposi giornalieri (ex allattamento);
- c) assemblea sindacale;
- d) permessi sindacali delle sigle, anche non retribuiti;
- e) permessi sindacali della RSU;

- f) distacco sindacale parziale;
- g) permessi per la partecipazione ad organi direttivi statutari;
- h) incontri con l'amministrazione dei dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative;

#### ART. 5

Non danno diritto al buono pasto le seguenti assenze giornaliere dal servizio:

- a) ferie;
- b) malattia;
- c) infortunio;
- d) riposo compensativo;
- e) permessi famiglia/personali;
- f) permessi per lutto;
- g) permessi per esami;
- h) permessi per diritto allo studio;
- i) permessi per votazioni;
- j) permessi per visita militare;
- k) permessi per donazione sangue;
- l) permessi art. 1 DM 278/2000 (gravi motivi);
- m) permessi Legge 104/92;
- n) congedo parentale;
- o) richiamo alle armi;
- p) permesso per matrimonio;
- q) permessi per mandato politico/amministrativo;
- r) sciopero;
- s) aspettativa non retribuita;
- t) attività di protezione civile svolta come servizio volontario;
- u) esercitazioni per attività di protezione civile, effettuate nell'ambito di un servizio volontario;
- v) sospensione cautelare;
- w) assenza ingiustificata;
- x) permessi art. 32 CCNL 21/05/2018.

Non concorrono al raggiungimento delle cinque ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio:

- a) ½ giornata di ferie – (abolito);
- b) permessi famiglia/personali;
- c) permessi per diritto allo studio;
- d) permessi per visita militare;
- e) permessi brevi;
- f) permesso ritiro stipendio;
- g) permessi per mandato politico amministrativo;
- h) attività di protezione civile svolta come servizio volontario;
- i) permessi L. 104/92;
- j) permessi art. 32 CCNL 21/05/2018.

#### ART. 6

In caso di furto o smarrimento dei buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

#### ART. 7

L'erogazione dei buoni pasto viene di norma, effettuata posticipatamente a seguito del controllo automatico delle presenze, di norma entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

I buoni sono spendibili fino alla scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi non possono essere restituiti.

I dirigenti dei singoli servizi sono responsabili della prenotazione e dell'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto.

#### ART. 8

A norma dell'art. 3 legge 2 settembre 1997, n. 314, l'importo del buono pasto è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali per la parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

***LE PARTI MODIFICATE RIGUARDANO L'ART. 2 E 4 (RIPORTATE IN GRASSETTO).  
IL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRA' ESSERE INVIATO ALLE OO.SS.***